

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 20.12.2005 N.67308/63
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 06.01.2005 AL 21.01.2006

COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO

Il presente Regolamento ha come obiettivo principale, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo del turismo, la tutela del patrimonio artistico di Vicenza, quale città d'arte riconosciuta dall'UNESCO

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE
PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

- a) Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico ovvero privato gravato di servitù di pubblico passaggio, per l'installazione di strutture per il ristoro e l'intrattenimento all'aperto esterne ai pubblici esercizi nel territorio comunale.
- b) Determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbanistica, nonché le procedure per il conseguimento della specifica concessione.
- c) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per "arredo urbano" tutti gli elementi (ad es. sedie, pedane, tavoli, ombrelloni fioriere, lampade per riscaldamento) che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici al fine di creare spazi per ristoro all'aperto;
 - b) per "dehors" l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione, come definito nella legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - c) per "concessione" l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio, così come definito nella legge 25 agosto 1991, n. 287, all'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors trasparenti, con altezza massima delle protezioni/separazioni (fioriere ecc.) di ml. 1.80 dal piano di calpestio. La distanza tra l'altezza delle strutture laterali e la copertura non potrà essere inferiore a cm. 20.

ART. 3 - Presentazione della domanda e rilascio della concessione

- 1) La domanda per il rilascio della concessione, indirizzata al Sindaco, deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo reperibile presso gli uffici del Settore Sviluppo Economico oppure sul sito internet del Comune di Vicenza (www.comune.vicenza.it).
- 2) La domanda deve essere presentata presso gli uffici del Settore Sviluppo Economico che provvederanno al rilascio della relativa concessione, fatti salvi i limiti imposti dalle norme generali o da esigenze particolari in materia di viabilità e pubblica sicurezza, entro il limite di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta.

- 3) La domanda deve riportare in modo chiaro le seguenti informazioni:
- a) i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
 - b) i dati della licenza e l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
 - c) la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere e cestini per i rifiuti) con i quali si intende occupare il suolo pubblico.
- 4) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata dalla quale risulti l'indicazione delle quote piano-altimetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta, e delle fermate dei mezzi pubblici, con l'indicazione dell'area occupata dai dehors e la disposizione delle strutture e degli elementi di arredo urbano che costituiranno il dehors;
 - documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere inserito;
 - documentazione a colori dell'arredo prescelto corredata da un disegno prospettico quotato (in scala) dell'arredo;
 - dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
 - assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
1. eventuale dichiarazione relativa alla presenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
 2. entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare della concessione è tenuto a produrre al Settore Sviluppo Economico idonea documentazione fotografica (consistente in almeno due fotografie) della struttura installata.

ART. 4 - Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non deve creare barriera architettonica. In particolare modo vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) in prossimità di incrocio il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - b) non è consentito installare dehors sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata, o a traffico limitato (ZTL);
 - c) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati;
 - d) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;

- e) qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
 - f) nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse soluzioni prive di copertura e pedane; l'occupazione non dovrà superare la metà del portico e/o gallerie, e comunque dovrà essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno ml. 1.80;
 - g) l'occupazione di suolo pubblico per i dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario; qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.
2. Ogni concessione non potrà superare il 100% della superficie utile dell'esercizio commerciale.

Tale percentuale potrà essere aumentata sino al 200% della superficie utile, a fronte del pagamento, per la parte eccedente il 100%, di una maggiorazione del canone pari all'1% per ogni punto percentuale di superficie esterna richiesta in concessione.
Comunque la superficie complessiva non potrà essere superiore a 100 mq., eccetto nelle piazze: San Lorenzo, Castello e piazzetta Palladio dove la superficie complessiva non potrà essere superiore a 50 mq.
 3. Non sono ammesse strutture di dehors in piazza dei Signori e piazzetta Palladio.

ART. 5 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico

1. La validità della concessione rilasciata all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione in originale ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
3. Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle essenze arboree saranno ripristinati a cura del Comune e successivamente addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
4. I concessionari dovranno tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio. Essi sono inoltre obbligati a mantenere pulita anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose.
5. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi manutentivi del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o negli edifici antistanti, tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tale caso l'Ente o il soggetto privato interessato dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. Il suolo pubblico, oggetto di occupazione, deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico del concessionario durante la chiusura per ferie.

ART. 6 - Tutela ambientale-turistica del centro storico e delle zone monumentali

1. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente deve ottenere il necessario preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali competente territorialmente. A tale fine sarà definito un protocollo d'intesa fra la Soprintendenza per i Beni Architettonici competente e l'Amministrazione comunale al fine di semplificare le procedure per l'acquisizione del parere stesso.
2. Lungo corso Palladio, l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici, non dovrà superare un terzo della larghezza della strada, fatte salve le disposizioni del Codice della strada e del Settore Mobilità del Comune di Vicenza.
3. Nel centro storico, entro le mura duecentesche - città d'Arte - l'arredo dovrà essere uniforme per tutti i concessionari.
4. Nel centro storico, entro le mura duecentesche, città d'Arte, i concessionari sono obbligati a presentare le liste dei prodotti e dei menu in almeno tre lingue, evidenziando i prodotti tipici vicentini che il locale offre alla clientela.

ART. 7 - Tipologie di arredo urbano e delle strutture di dehors consentite

1. Tutti gli elementi costituenti il dehors devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo.
2. Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, chioschi e padiglioni.
3. Le coperture ammesse saranno solo con ombrelloni, o strutture analoghe, di colore chiaro e uniformi per l'intera via o piazza interessata nel centro storico e borghi storici.
4. L'arredo urbano per l'occupazione come definito dall'art. 2, lettera a, deve essere decoroso e adeguato all'ambiente circostante.
5. Gli elementi d'arredo urbano e le strutture di dehors collocabili nelle aree per il ristoro all'aperto consistono in tavoli, sedie, ombrelloni, tende, pedane, sgabelli, fioriere ed altri elementi di delimitazione, lampade per il riscaldamento, botti di legno. L'elencazione degli elementi di arredo e delle strutture di dehors di cui sopra deve intendersi a scopo esemplificativo e quindi non esaustivo delle tipologie di arredo ammissibili.
I dehors dovranno essere trasparenti per consentire la massima visibilità sia all'esterno che all'interno.

ART. 8 - Caratteristiche degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors

1. Nella zona del centro storico i tavoli, le sedie e/o sgabelli devono essere di metallo (ferro, alluminio, acciaio, leghe derivate), legno o vimini. Il colore dei tavoli, delle sedie e degli sgabelli deve essere in sintonia con l'ambiente circostante. Non sono ammessi materiali plastici e tinte che contrastino fortemente con l'ambiente circostante.
2. Gli ombrelloni e tendoni non devono superare l'area del plateatico. La struttura deve essere in legno o metallo, intonata con le sedie e i tavoli. La copertura deve essere di tessuto. Non sono ammesse coperture di plastica e/o in tela cerata. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sugli ombrelloni e sui tendoni, escluso il nome e/o del logo caratterizzante l'esercizio, purché di dimensioni adeguate.

3. Le fioriere possono essere di terracotta, pietra, legno, ferro o vetroresina. Non sono ammesse fioriere di plastica. Il colore delle fioriere deve essere intonato all'arredo e non deve contrastare con l'ambiente circostante. Le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario.
4. Le lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono contrastare con l'ambiente circostante.
5. I cestini devono essere di colore intonato all'arredo dell'ambiente nel suo insieme.
6. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico.

ART. 9 - Manutenzione degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ART. 10 - Commissione per la verifica e il controllo dell'occupazione del suolo pubblico per il ristoro all'aperto

1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico con arredo urbano e strutture di dehors di cui all'art. 8 del presente Regolamento sono soggette al parere della "Commissione per la verifica e il controllo dell'occupazione del suolo pubblico per ristoro all'aperto in centro storico, borghi storici e locali storici".
2. La commissione è nominata dal Sindaco ed è presieduta dall'Assessore allo Sviluppo Economico, o da un suo delegato.
Sono componenti della commissione:
 - a) il direttore del settore sviluppo economico e un suo delegato che svolge le funzioni di segretario della commissione;
 - b) un delegato dal Comando di Polizia Locale;
 - c) un delegato dal Settore Mobilità;
 - d) un delegato dal Settore Urbanistica con competenze specifiche sull'arredo urbano;
 - e) un delegato dal Settore Edilizia Privata
3. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio della concessione.

4. Il parere espresso dalla Commissione sarà considerato valido per successive richieste, purché non siano apportate modifiche all'arredo verificato. Il richiedente dovrà quindi allegare la relativa autocertificazione.
5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre componenti oltre il presidente.

ART 11 - Durata della concessione e limitazioni all'occupazione del suolo pubblico

1. La durata massima della concessione temporanea va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. In caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati e cortei, gli elementi di arredo e le strutture di dehors dovranno essere temporaneamente rimossi a cura e spese del concessionario.
3. I dehors possono essere posizionati soltanto nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

ART. 12 - Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto può essere revocata con provvedimento specifico e motivato qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato all'occupazione. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data in cui l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.
2. La concessione può essere revocata, previo avvio del procedimento, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;
 - d) qualora sia dimostrato con prove certe che l'occupazione è causa di disturbo alla quiete pubblica, salvo l'eliminazione delle cause delle stesse;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;
 - f) qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 4.
3. La concessione potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale, e per occupazione del suolo pubblico mediante strutture edili (impalcature gru, aree di cantiere ecc.).

ART. 13 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, gli obblighi previsti dall'art. 14 del Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare del 16.10.2001 art. 57.
2. Le occupazioni abusive saranno tempestivamente rimosse e comportano automaticamente l'esito negativo alla domanda di rinnovo dell'occupazione del suolo pubblico nell'anno successivo.

ART. 14 - Applicazione del canone e tariffe per l'occupazione del suolo pubblico

1. Il canone è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.
2. Per importi complessivi superiori a € 1.000,00 l'ammontare del canone potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate. La prima rata dovrà essere versata in forma anticipata al rilascio della concessione, le rimanenti due rate dovranno essere versate in forma anticipata a 1/3 e 2/3 del periodo di occupazione del suolo pubblico per la quale è stata rilasciata la concessione.
3. Le occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 1) seguono quanto è previsto dagli articoli 15 e 16 del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione consiliare del 19.10.1998 n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 - Pagamento, rateizzazione, riscossione coattiva del canone

1. Il pagamento totale o della prima rata del canone è condizione necessaria per il rilascio della concessione.
2. E' ammessa la rateizzazione per gli importi superiori a €1.000,00 e per un massimo di tre rate.
3. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali.

ART. 16 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico è di competenza del Comando di Polizia Municipale e delle Forze dell'ordine, nonché degli uffici comunali preposti. Il controllo dell'avvenuto pagamento del canone è di competenza dell'ufficio amministrativo comunale che rilascia la concessione.

ART. 17 - Sanzioni

1. Per quanto riguarda i ritardi o omissioni di pagamento del canone è dovuta, per i plateatici di cui all'art. 1), una sanzione pari al 100% della quota relativa ai giorni di ritardato pagamento.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente saranno contestate ed irrogate dagli uffici preposti dall'assessorato allo sviluppo economico.

3. Per mancato rispetto del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 500 Euro.

ART. 18 - Norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di concessioni di suolo pubblico dovranno adeguarsi alla nuova normativa.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 19 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

